

**UNIVERSITA' EUROPEA DEL TEMPO LIBERO
(U.T.L.E.)
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita, senza fini di lucro, l'Associazione No Profit denominata Università Europea del Tempo Libero (U.T.L.E.).

ART.2 - SEDE

L'Associazione svolge le proprie attività sociali e culturali presso i locali delle scuole statali e di quelli eventualmente messi a disposizione da Enti Pubblici. Ha la sede legale presso la Succursale Ex Internazionale dell'I.C.S. "G. Marconi" in Palermo P.zza Giovanni Paolo II s.n.c.

ART.3 - SCOPI STATUTARI

L'associazione realizza i suoi scopi statutari ed accetta i suoi aderenti senza alcuna distinzione di religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel rispetto dei principi democratici e costituzionali. La durata dell'associazione è illimitata. L'Associazione è finalizzata a:

1. Contribuire alla promozione e all'arricchimento culturale degli iscritti;
2. Attivare un processo di educazione permanente per combattere il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;
3. Favorire il processo d'inclusione degli anziani in una realtà aperta alle relazioni sociali e agli eventi culturali;
4. Orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze degli associati; come un' opportunità e una risorsa per la società;
5. Promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali;
6. Diffondere la cultura della legalità fra le nuove generazioni attraverso Protocolli d'Intesa stipulati con scuole e altre agenzie educative che insistono nel territorio;
7. Promuovere la dimensione europea attraverso gemellaggi e/o contatti con Università e/o Associazioni straniere similari, aventi scopi umanitari e sociali;
8. Programmare corsi su tematiche varie, convegni, conferenze, seminari su argomenti di interesse culturale, nonché promuovere studi, indagini, ricerche e convegni per migliorare la qualità della vita;
9. Compartecipare ad attività promosse da altri Enti pubblici e privati e da associazioni similari italiane ed estere.

ART. 4 - ISCRIZIONE

Per essere ammesso all'Associazione nella qualità di socio è necessario presentare l'apposita domanda precompilata dal Consiglio Direttivo nella quale sono precisate le finalità dell'Associazione. Il richiedente deve indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, professione svolta, e-mail, numero telefonico.

Deve inoltre dichiarare di condividere le finalità culturali e sociali perseguite dall'Associazione e di attenersi a quanto previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle delibere assembleare. Deve altresì impegnarsi a tenere un comportamento adeguato ed operarsi per il buon funzionamento dell'Associazione.

La domanda di ammissione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo; il socio ammesso deve versare la quota associativa di iscrizione ed il contributo per i corsi frequentati nella misura ed entro i termini stabiliti annualmente dall'assemblea.

I soci sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto verso gli organi associativi e gli altri soci;
- c) versare regolarmente le quote associative fissate con delibera assembleare.

I soci hanno diritto a:

- 1) partecipare alle attività dell'associazione ;
- 2) partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- 3) accedere alle cariche associative;
- 4) prendere visione di tutti gli atti deliberati;
- 5) partecipare alle riunioni del C.D. ed esprimere parere non deliberante.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

- 1) **L'Assemblea dei soci;**
- 2) **Il Consiglio Direttivo (C.D.);**
- 3) **Il Collegio dei Sindaci;**
- 4) **Il Comitato Scientifico;**
- 5) **Il Collegio dei Proviviri.**

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci si riunisce, con poteri ordinari, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dall'inizio dell'Anno Sociale in corso, per l'approvazione della gestione ordinaria (approvazione bilancio preventivo e consuntivo dell'Anno Sociale) , per deliberare sulle quote associative e per l' elezione delle cariche sociali quando vanno in scadenza. Si riunisce, altresì, tutte le volte che sia necessario su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei soci.

L'atto di convocazione dell'Assemblea deve contenere:

- a) Ordine del giorno;
- b) Data, ora e luogo dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice presidente del C.D., assistito da un Segretario, la cui funzione viene assunta di volta in volta da un componente dell' Associazione.

L'avviso di convocazione viene affisso all'albo della sede dell'Associazione, pubblicato sul sito dell'Associazione, inviato tramite e-mail o messaggio whatsapp/SMS, almeno cinque giorni prima della data prevista.

L'Assemblea ordinaria è ritenuta valida , in prima convocazione con la presenza di metà dei soci + 1, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge, con la maggioranza dei soci presenti, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, del collegio dei Proviviri;
- determina le quote associative per l'anno sociale successivo ;
- dichiara la decadenza dei soci e dei membri degli organi statutari;
- delibera su eventuali ricorsi contro i provvedimenti di esclusione presentati dai soci e dai membri degli organi statutari. In quest'ultimo caso, l'Assemblea, convocata dal Presidente del C.D. o dalla maggioranza del C.D. , delibererà entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie ed il trasferimento della sede sociale, l'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà + 1 degli associati in prima convocazione e successivamente a maggioranza dei presenti.

ART.7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri effettivi più 2 supplenti eletti dall'Assemblea degli associati in regola con le quote sociali, con voto che prevede 7 preferenze; dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che sarà necessario, su richiesta di almeno 3 consiglieri o del Presidente stesso. I membri supplenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimere parere non vincolante .

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato mediante affissione all'albo dell'associazione almeno cinque giorni prima del giorno previsto per la riunione e dovrà contenere gli argomenti da trattare.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voto sulle questioni da deliberare, il voto del Presidente vale il doppio. Le riunioni sono valide alla presenza di almeno tre componenti. I suoi membri possono essere rieletti;

Il Consiglio Direttivo che si riunisce per la prima volta, dopo le elezioni, è convocato dal Consigliere che ha ricevuto più voti. S' intende regolarmente convocato, senza altra formalità, ogni qualvolta che i suoi membri si riuniscono, *motu proprio*, e riconoscono validamente costituito il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo :

- a) elabora le linee programmatiche dell'Associazione e i regolamenti interni;
- b) propone il bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) delibera parere sull'espulsione dei soci, verificata la relazione del collegio dei probiviri;
- e) gestisce il patrimonio dell'associazione;
- f) elegge, al suo interno, Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;
- g) distribuisce incarichi operativi ai suoi membri;
- h) nomina i membri del Comitato Scientifico (anche non soci) e ne indica il Coordinatore responsabile delle attività culturali ;
- i) decide se accogliere le proposte elaborate dal Comitato Scientifico;
- l) cura i rapporti con i docenti e con i soci.

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio Direttivo viene a trovarsi nell'impossibilità di ottemperare alle funzioni assegnategli per decesso o per altri validi motivi o risulta assente alle riunioni del C.D. per oltre 3 volte consecutive senza giusta causa, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione con i membri supplenti e, nel caso di rinuncia di essi, con il primo dei non eletti. In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti del C.D. l'intero consiglio si intende decaduto. Si procederà, conseguentemente, alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.8 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice; rappresenta ufficialmente l'Associazione; convoca le assemblee ordinarie e straordinarie; presenta il bilancio preventivo e consuntivo all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione; firma disgiuntamente dal tesoriere tutta la documentazione bancaria ; coordina tutte le attività dell'Associazione. Il Presidente resta in carica 3 anni ed è riconfermabile. In caso di impedimento viene sostituito dal vicepresidente . In mancanza di entrambi, fa le veci il consigliere più anziano. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio Direttivo, può incaricare soggetti esperti, sia interni che esterni all'associazione, per risolvere problemi organizzativi o anche per organizzare eventi di rilievo e/o attività ancora non espletate dall'associazione.

ART. 9 - VICE PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in caso di impedimento, espleta gli incarichi operativi conferitegli dal C.D.

Art.10 - SEGRETARIO

Redige i verbali del consiglio direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente; svolge tutte le mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Associazione; organizza e dirige le attività dell'ufficio di segreteria.

Art .11 - TESORIERE

Tiene tutti i registri contabili nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione. Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo ; redige la relazione finanziaria; gestisce la cassa e i rapporti con le banche, con il consulente del lavoro, con il consulente fiscale. Può

eventualmente richiedere la consulenza di soggetti particolarmente competenti sia interni che esterni all'Associazione; ha la responsabilità della tenuta delle disponibilità finanziarie dell'associazione; firma disgiuntamente dal presidente tutta la documentazione bancaria, tenendo conto del parere favorevole del presidente ed eventualmente anche di quello del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci, composto da 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea, dura in carica tre anni. I Sindaci accertano, anche con ispezioni collegiali,

la regolare tenuta dei libri contabili, controllano il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e ne redigono regolare verbale, procedono ad atti di ispezione stilandone adeguata relazione.

I verbali del Collegio dei Sindaci verranno portati a conoscenza dell'assemblea dei soci durante le riunioni per l'approvazione del bilancio consuntivo.

I Sindaci possono essere sentiti, a richiesta del Presidente e/o da un membro del C.D., in casi di impegni di spese straordinarie che prevedono somme notevoli per le disponibilità finanziarie dell'associazione (gemellaggi o altre partnership che implicino oneri e/o vantaggi all'associazione) o per altri fatti di notevole rilevanza compreso la variazione del presente statuto. Il loro parere non è vincolante. Possono partecipare alle riunioni del C.D. ed esprimere parere non vincolante.

Art. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È composto da 5 membri di cui 3 effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni. Essi si riuniscono, a richiesta del Presidente o da uno dei membri del C.D., per esaminare e decidere su controversie di qualsiasi genere che possano nascere in seno agli organi sociali; per verificare il corretto comportamento dei membri degli organi sociali e dei soci in ordine alla corretta applicazione del presente statuto, delle delibere assembleare e del C.D. ; per proporre, motivando il provvedimento, l'espulsione dei soci ; per esaminare ed esprimere parere non vincolante sui ricorsi presentati dagli espulsi; per redigere una relazione sulle espulsioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Possono essere consultati su tutti quei fatti che comportano notevoli variazioni nell'attività sociale compreso le variazioni del presente statuto, possono partecipare alle riunioni del C.D. ed esprimere parere non vincolante.

Art.14 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da membri scelti tra i soci ordinari ed onorari ma anche di esperti esterni all'Associazione, quali docenti universitari ed esponenti del mondo della cultura. La collaborazione di quest'ultimi è a titolo gratuito. Il Comitato Scientifico è guidato da un coordinatore incaricato dal Consiglio Direttivo ; viene convocato dal coordinatore, propone al C.D. iniziative ed eventi culturali, la programmazione annuale delle attività didattiche; cura lo svolgimento delle attività didattiche indicate dal C.D. Dura in carica tre anni.

I membri del Comitato Scientifico possono essere invitati alle riunioni del C.D. ed esprimere il proprio parere, non vincolante, su tutti quei fatti che comportino notevoli variazioni nell'attività sociale e anche del presente statuto.

ART. 15 - PATRIMONIO

Premesso che l'Associazione non ha fini di lucro, il suo patrimonio è costituito da quote sociali, contributi di Enti pubblici e privati, donazioni e altre entrate. L'esercizio sociale inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno. Gli eventuali avanzi di gestione, determinati con il conto consuntivo, dovranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese degli anni successivi cui il consuntivo si riferisce.

ART.16 - SOCI

I soci si distinguono in:

A) Fondatori , cioè coloro che hanno fondato la associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo, i soci fondatori si impegnano a prestare la loro opera in modo spontaneo, gratuito personale e costante.

B) Ordinari sono i soci che aderiscono all' associazione nel corso della sua esistenza; anch'essi prestano, se richiesti, la loro opera, ove possibile, in modo spontaneo e gratuito;

C) Onorari sono coloro che sono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo fra le personalità del mondo della cultura, arte etc. provenienti dalle istituzioni scolastiche e universitarie; essi possono far parte del Comitato scientifico, con poteri meramente consultivi. Essi, in quanto membri del Comitato, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo solo per prendere la parola ma non hanno diritto di voto nelle delibere adottate.

D) Sostenitori, sono i soci che vengono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro che oggettivamente contribuiscono allo sviluppo della associazione, sostenendone con particolare impegno l'attività e la valorizzazione anche economicamente, seppure non potendo garantire prestazioni costanti e continuative.

La distinzione fra dette categorie di soci non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione. Ciascun socio ha diritto, in particolare, a partecipare alla vita associative e all'assemblea, è responsabile dei danni materiali e morali cagionati all'associazione con il proprio comportamento colposo o doloso che possono arrecare, direttamente o indirettamente, pregiudizio alla stessa.

La qualità di socio ordinario si perde per mancato rinnovo della iscrizione annuale e inoltre per morte, incapacità, interdizione, condanna penale passata in giudicato, nel caso di inosservanza di norme statutarie e/o regolamentari e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

ART.17 - GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente statuto avviene gratuitamente salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e debitamente documentate.

ART.18 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO (omissis)

Le modalità relative al funzionamento operativo dell'associazione dovranno essere oggetto di un regolamento interno redatto e approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, in caso di scioglimento della stessa, si impegna a devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 20 – NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi in materie.